REGOLAMENTO (CEE) N. 1975/80 DELLA COMMISSIONE

del 25 luglio 1980

recante settima modifica del regolamento (CEE) n. 557/79 recante modalità d'applicazione del regime di aiuto al consumo per l'olio d'oliva

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1917/80 [2], in particolare l'articolo 11, paragrafo 5,

considerando che, a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 557/79 della Commissione [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1551/80 [4], l'impresa di condizionamento interessata presenta una domanda di aiuto prima della fine di ogni mese per i quantitativi di olio d'oliva usciti dall'impresa il mese precedente ; che tale periodo è risultato troppo breve per talune imprese ; che è pertanto opportuno prolungarlo ;

considerando che l'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 557/79 definisce le modalità di applicazione del sistema della cauzione da costituire all'atto dell'immissione in libera pratica dell'olio d'oliva ; che per l'olio d'oliva non commestibile l'importo della cauzione è ridotto in funzione della qualità e dell'origine dell'olio ; che tale sistema ha dato luogo a talune difficoltà all'atto del rimborso della cauzione ; che per evitare tali inconvenienti è necessario da un lato modificare il sistema disponendo che la cauzione per gli oli non commestibili sia costituita sulla base del quantitativo d'olio commestibile che può essere ottenuto a partire dagli oli importati e, dall'altro, prevedere un tasso di cauzione unico per gli oli originari dei paesi diversi dalla Tunisia, dalla Turchia, dalla Grecia e dal Marocco ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 557/79 è modificato come segue :

1. L'articolo 10, paragrafo 1, è sostituito dal seguente testo :

« 1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 3089/78, le domande d'aiuto riguardano il quantitativo totale d'olio d'oliva uscito dall'impresa di condizionamento nel corso di un mese determinato. Ogni domanda è presentata non oltre la fine del secondo mese successivo a quello cui si riferisce tale domanda.

Ogni domanda concerne per lo meno 15 tonnellate ».

2. L'articolo 13 è sostituito dal seguente testo :

« *Articolo 13*

1. Ogni immissione in libera pratica di oli d'oliva della sottovoce 15.07 A della tariffa doganale comune, esclusi gli oli delle sottovoci 15.07 A I a) e 15.07 A II presentati in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o pari a 5 litri, è subordinata alla presentazione della prova che la cauzione di cui all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 3089/78 è stata costituita.

Tuttavia, nel periodo dal 4 luglio 1980 al 31 ottobre 1980 sono esenti dalla costituzione della cauzione soltanto gli oli d'oliva delle sottovoci 15.07 A I a) e 15.07 A II della tariffa doganale comune, presentati in imballaggi immediati di un contenuto netto inferiore o pari a 1 litro.

2. La cauzione è uguale all'importo dell'aiuto al consumo versato al beneficiario. Essa è costituita per il 100 % del quantitativo d'olio d'oliva da importare.

Tuttavia :

a) per quanto riguarda gli oli d'oliva della sottovoce 15.07 A I b) della tariffa doganale comune, originari dei paesi sotto indicati e trasportati direttamente nella Comunità, il quantitativo per il quale è costituita la cauzione è pari :

— per la Tunisia e per la Turchia, all'86 %,

— per la Grecia e per il Marocco, all'89 %,

— per gli altri paesi, al 97 %

del quantitativo totale da importare.

---

(1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.
(2) GU n. L 186 del 19. 7. 1980, pag. 1.
(3) GU n. L 76 del 24. 3. 1979, pag. 13.
(4) GU n. L 153 del 21. 6. 1980, pag. 21.

b) Per quanto riguarda gli oli d'oliva della sottovoce 15.07 A I c) della tariffa doganale comune, il quantitativo per il quale è costituita la cauzione è pari al 78 % del quantitativo totale da importare.

3. La cauzione è costituita, a scelta del richiedente, in contanti o sotto forma di garanzia prestata da un istituto che risponda ai requisiti fissati dallo Stato membro in cui la cauzione è costituita.

4. La cauzione è svincolata, salvo caso di forza maggiore, entro nove mesi dalla data d'immissione in libera pratica su presentazione dell'esemplare originale del certificato di cui all'articolo 14, paragrafo 3, per il quantitativo per il quale risulti dal certificato che è stato posto in condizione di non poter beneficiare dell'aiuto al consumo.

Tuttavia, per quanto riguarda le esportazioni d'olio d'oliva delle sottovoci 15.07 A I b) o 15.07 A I c) di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera b), il quantitativo per il quale la cauzione è svincolata è uguale rispettivamente all'86 % e al 78 % del quantitativo indicato nel certificato.

Qualora il termine di cui sopra non sia rispettato, la cauzione è incamerata a concorrenza del 10 % del suo importo per ciascun mese di ritardo nella presentazione del suddetto certificato.

Qualora le condizioni previste dal presente articolo siano soddisfatte soltanto per una parte dell'olio in causa, la cauzione è svincolata proporzionalmente a tale quantitativo ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 1980.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente